



Statuto
dell'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
"DON NICOLA CANZONA"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Organizzazione denominata: Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Don Nicola Canzona", assume la forma giuridica di Organizzazione non riconosciuta; è apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Don Nicola Canzona", ha sede legale in via Simone n. 2 nel Comune di Castelpetroso e opera prevalentemente nel territorio della Regione Molise, ma anche Nazionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato (di seguito, anche "OdV") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Don Nicola Canzona" esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, le attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);*
- a) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;*
- p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*



A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Salvaguardia della vita e dell'ambiente, nello specifico: tutela e soccorso delle persone, degli animali e dei beni nell'ambito delle attività di protezione civile (art 1 CPC);
- Interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile Regione Molise e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- Attività di promozione della cultura di protezione civile;
- Attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- Promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio; nonché promozione e diffusione della cultura del volontariato, della conoscenza e salvaguardia dell'ambiente e della tutela degli animali, attraverso diverse modalità di divulgazione;
- Organizzare corsi per informare, formare e addestrare i volontari ai differenti scenari operativi di intervento;
- Dotarsi di equipaggiamenti idonei, mezzi ed attrezzature per far fronte alle possibili modalità operative d'impiego;
- Attività di monitoraggio ambientale per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi boschivi, al dissesto idrogeologico e alle attività antropiche;
- Attività di informazione sui rischi e sul corretto comportamento da tenersi nelle scuole in caso di emergenza e calamità naturali;
- Partecipare attivamente alla stesura, aggiornamento e divulgazione alla popolazione del Piano Comunale di Protezione Civile;

- Partecipare attivamente, con le istituzioni, alla distribuzione di alimenti e medicinali a persone svantaggiate, come pure in occasione di emergenze sanitarie;
- Proporre progetti per il Servizio Civile Universale. Esso rappresenta una importante occasione di crescita personale e professionale per i giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l'immissione nel mondo del lavoro.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'OdV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'OdV per il perseguimento dei propri scopi, potrà aderire ad altri organismi di cui condivide le finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statuarie.

L'OdV potrà inoltre realizzare raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla norma vigente.

L'OdV può avvalersi dei propri soci per lo svolgimento di attività secondarie in ambiti non riconducibili a scenari specifici di Protezione Civile. In tali casi è escluso l'impiego di loghi o emblemi riconducibili alla Protezione Civile.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'OdV dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche (sette) come richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura del Segretario.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

ART. 8

(Qualifica di volontario)

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.



ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde:

- per decesso
- per recesso
- per esclusione
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa
- in seguito a comportamenti contrastanti con gli scopi statutari
- in mancanza di un concreto impegno ai fini delle attività svolte dall'OdV, ovvero per inattività di almeno 12 mesi consecutivi senza motivi evidenti

Il socio può recedere dalla OdV mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'OdV:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere
- il Segretario
- l'Organo di Controllo (obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, CTS;

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 90613/2022 del 23-05-2022
Allegato 1 - Copia Documento

il Revisore legale o l'Organo di revisione (obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio sms o altri servizi di messaggistica istantanea, spedita e/o divulgata almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito o ai numeri risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (Segretario) e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a una (01). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le sue responsabilità, il Tesoriere non ha diritto di voto.



ART. 12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- Approva la modifica della quota annuale suggerita dal Consiglio Direttivo
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvazione dei regolamenti interni

L'Assemblea straordinaria:

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell' Organizzazione;
- delibera lo scioglimento;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque (05) membri eletti dall'Assemblea tra i soci, resta in carica per la durata di anni tre (03) e i membri sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 Codice Civile, che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi del Consiglio Direttivo si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario sono eletti in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza e con votazioni separate.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente dell'Organizzazione rappresenta legalmente l'OdV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente resta in carica tre (03) anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del mandato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Tesoriere)

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Organizzazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Organizzazione. Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza del Bilancio di Esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, nell'Assemblea dei Soci.

ART. 18

(Segretario)

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza, la documentazione dell'Organizzazione, delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e redige i relativi verbali.

Il segretario, altresì, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

ART. 19

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Revisore legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22

(Risorse economiche)

L'Organizzazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall' Organizzazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dall' OdV sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sessanta (60) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Organizzazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 26

(Libri sociali)

L'Organizzazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta per iscritto al Presidente.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'OdV e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 28

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'OdV, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



ART. 29

(Personale retribuito)

L'Organizzazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o necessari a qualificarne e specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 31

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

Agenda della

ART. 34

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.